



Decisione n. 1/2026

Proc. n. 3/2025 R.G. P.F. e Proc. n. 2/2025 R.G. T.F.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 3/2025 R.G. P.F. e Proc. n. 2/2025 R.G. T.F.

Nella seduta del 07.01.2026 ha adottato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- [redacted] (tess. n. [redacted]), nato a [redacted], tesserato per la A.S.D. [redacted] nonché parte [redacted], rappresentato e difeso

dall'Avv. Luigi Marsico e dall'Avv. Alessandro Malossini del Foro di Roma, per le seguenti violazioni: artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.16. lett. a), b) e c) e art. 3.17 Statuto Federale art. 31 commi 1 e 3 Reg. Organico, art. 2 Codice comportamento Sportivo CONI;

- [redacted] (tess. [redacted]), nato a [redacted], tesserato per la A.S.D. [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Di Cintio del Foro di Roma, per le seguenti violazioni: artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.16. lett. a), b) e c) e art. 3.17 Statuto Federale art. 31 commi 1 e 3 Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI;

- [redacted], in persona del suo *l.r.p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Amatiello del Foro di Roma, per le seguenti violazioni: art. 3.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.5 e all'art. 3.5.1. lett. b) e c), art. 15 comma 1 e 2 lett. a) Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI,

- [redacted], in persona del suo *l.r.p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Auci del Foro di Bergamo, per le seguenti violazioni: art. 71 Reg. Giustizia, art. 3.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.5 e all'art. 3.5.1. lett. b) e c), art. 15 comma 1 e 2 lett. a) Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI.

Visto l'art. 40, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 41, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 2, Codice Comportamento Sportivo CONI;

Visto l'art. 2.1 Reg. Giustizia, in relazione agli artt. 3.16. lett. a), b) e c) e 3.17, Statuto;

Visto l'art. 3.1 Reg. Giustizia, in relazione agli artt. 3.5.1. lett. b) e 3.17, Statuto;

Visti gli artt. 15 e 31, Reg. Organico;

Visto l'art. 63.1, Reg. Giustizia;

Vista l'istruttoria e gli atti di causa;

FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l'ARCO

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516920

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





Relatore, nella camera di consiglio del giorno 07.01.2026, l'Avv. Sabina Maroncelli e sentite le parti come da apposito verbale;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

* * *

FATTO

Con atto di deferimento del 20.10.2025, la Procura Federale conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale i tesserati [REDACTED] e [REDACTED], unitamente alle rispettive società di appartenenza, A.S.D. [REDACTED] e A.S.D. [REDACTED].

Le incolpazioni traevano origine da una segnalazione anonima, ma circostanziata, pervenuta al *Safeguarding Officer* Federale in data 08.05.2025, relativa a presunti comportamenti di abuso psicologico, molestia e abuso sessuale, posti in essere dal tesserato [REDACTED] nei confronti di [REDACTED].

A seguito di articolata attività di indagine, la Procura Federale contestava a:

- Sig. [REDACTED], la violazione degli artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.16. lett. a), b) e c) e art. 3.17 Statuto Federale, art. 31 commi 1 e 3 Reg. Organico, art. 2 Codice comportamento Sportivo CONI, "*perché quale tesserato Fitarco teneva negli anni, sin dal 2013 e senza soluzione di continuità, nei confronti di diverse tesserate Fitarco della [REDACTED] o intorno ad essa gravitanti, un atteggiamento per certi versi seriale, gravemente molesto, sessualmente manifesto e violento con condotte sessuali sia fisiche, che per il tramite degli applicativi per smartphone messenger o whatsapp (...)*";
- Sig. [REDACTED], all'epoca dei fatti tecnico [REDACTED], la violazione degli artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.16. lett. a), b) e c) e art. 3.17 Statuto Federale, art. 31 commi 1 e 3 Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, "*perché quale tesserato e tecnico della [REDACTED] nel corso degli anni copriva le gravissime condotte poste in essere ripetutamente dal [REDACTED], nonostante sin da subito – come emerso da diverse testimonianze agli atti - le tesserate coinvolte avessero provato a cercare in lui un aiuto, rendendolo edotto della pesante ed intollerabile situazione che dovevano vivere in seno alla [REDACTED]. Tale inaccettabile comportamento omissivo si è concretizzato in vere e proprie minacce rivolte alle atlete di essere estromesse dal gruppo della nazionale, con frasi inqualificabili come "finché tenete le gambe chiuse cosa vuoi che succeda?", oppure "se lui fa i punti, tolleriamo", minimizzando quanto veniva drammaticamente portato a sua conoscenza, spesso anche da giovani atlete [REDACTED] dunque molto fragili (...)*";
- A.S.D. [REDACTED], la violazione dell'art. 3.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.5 ed all'art. 3.5.1. lett. b) e c), art. 15 comma 1 e 2 lett. a) Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, per responsabilità oggettiva quale società di appartenenza del tesserato [REDACTED];
- A.S.D. [REDACTED], la violazione dell'art. 71 Reg. Giustizia, art. 3.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.5 e all'art. 3.5.1. lett. b) e c), art. 15 comma 1 e 2 lett. a) Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, per responsabilità oggettiva quale società di appartenenza del tesserato [REDACTED].

FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l'ARCO

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516920
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Antecedentemente alla instaurazione del giudizio, stante la rilevanza e la eccezionale offensività degli addebiti contestati ai predetti tesserati, la Procura Federale invocava nei loro confronti l'emissione di idonei provvedimenti ex art. 38 Reg. Giustizia.

Con prima Ordinanza T.F. n. 1 del 28.05.2025, emessa ex art. 38, commi 2 e 3, Reg. Giustizia, il Tribunale Federale, ravvisati i presupposti in diritto propri della procedura di urgenza, accoglieva l'istanza della Procura, applicando, con provvisoria immediata esecuzione, ad entrambi i tesserati, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, sino al termine delle indagini preliminari.

Con successiva Ordinanza T.F. n. 2 del 04.06.2025, emessa all'esito di rituale audizione degli interessati ex art. 38, co. 3, il Collegio, definitivamente pronunciando, confermava il proprio iniziale intendimento.

Nello specifico, sulla scorta delle coordinate interpretative offerte dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr. Sez. I, Decisione n. 25/2025), il Tribunale riteneva, sia pur con delibazione sommaria tipica di detto giudizio, che gli addebiti trovassero piena conferma nel materiale probatorio offerto dalla Procura, riscontrando *"la rilevanza e la attendibilità delle deposizioni rese in audizione da più tesserate Fitarco del Gruppo della [REDACTED] [in atti], le cui ricostruzioni dei fatti, se, da un lato, hanno in pieno confermato i contenuti della iniziale segnalazione anonima, dall'altro, hanno offerto ulteriori -e ancor più specifici- elementi, gravi, precisi e concordanti, in alcun modo contraddittori tra loro, in merito alla particolare gravità delle condotte contestate ai due incolpandi"*.

Contestualmente, il Collegio riteneva provato *"anche il requisito del periculum in mora, posto che le condotte ascritte - risalenti e reiterate nel tempo secondo le denunce delle stesse atlete - risulterebbero a tutt'oggi ancora in essere e, per l'effetto, in ragione dei consolidati rapporti tra i due autori e delle posizioni di rilievo nel contesto federale, replicabili nel corso di future attività sportive e federali, anche con diverse sfumature comportamentali, in contesti differenti ed ulteriori rispetto a quelli scrutinati dall'Accusa"* (cit. Ordinanza T.F. n. 2/2025).

Detto provvedimento resisteva alle censure formulate in appello degli interessati, in quanto integralmente confermato dal Giudice di secondo grado con successiva Ordinanza C.A.F. n. 1/2025. Con ultima Ordinanza T.F. n. 3 del 30.10.2025, il Tribunale Federale disponeva la proroga della sospensione cautelare in essere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38.2 e 38.3 R.G., sino al termine del giudizio disciplinare.

All'esito di rituale notifica del deferimento, la prima udienza in camera di consiglio era fissata per il 28.11.2025, ove, innanzi al Procuratore Federale comparivano le parti, costituitesi in giudizio per il tramite dei rispettivi avvocati, i quali depositavano anche Memorie difensive.

A tale data, il Collegio prendeva preliminarmente atto che la A.S.D. [REDACTED] aveva presentato istanza di applicazione consensuale della sanzione ex art. 33 Reg. Giustizia, riscontrata positivamente dalla Procura Federale; si riservava, al contempo, sulle istanze istruttorie formulate dalle parti e sulla richiesta di sospensione del procedimento in ragione delle connesse indagini penali.

Con successivo provvedimento del 05.12.2025, a scioglimento della riserva, il Collegio, ritenute infondate le eccezioni pregiudiziali e preliminari (in particolare, in merito alla possibilità di

FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l'ARCO

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516920

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





sospensione, cfr. art. 44.7, Reg. Giustizia) e ritenuto necessario, altresì, ai fini del decidere, svolgere istruttoria sui fatti di causa, convocava le parti a riferire ex art. 41, Reg. Giustizia, ivi chiamando anche n. 3 (tre) testimoni per ciascuna delle stesse.

Alla udienza del 16.12.2025, le tesserate [redacted], indicate dall'Accusa, confermavano integralmente le dichiarazioni già riportate nei rispettivi verbali di audizione rese al Procuratore ed acquisite dal Collegio agli atti del procedimento.

Tale conferma, per l'effetto, cristallizzava innanzi al Tribunale Federale tutte le specifiche e singole accuse dalle suddette tesserate rivolte al [redacted] ed al [redacted] confermando, inoltre, quanto alla tesserata [redacted], anche le *attenzioni sessuali*, non corrisposte, rivolte dal [redacted] durante le [redacted]; in particolare, era messo a verbale quanto testualmente riferito da [redacted]: *"(...) è una situazione che fa paura. Si ho paura. Sono fatti accaduti da circa 13 anni fa e mi hanno lasciato paura sia personale che professionale"*.

Nella successiva udienza del 18.12.2025, i testimoni della difesa ([redacted] [redacted] [redacted]) negavano a vario titolo di aver mai assistito alle condotte contestate al [redacted] ed al [redacted]; alcuni riferivano, al contrario, di *"un gruppo sempre unito e coeso"* ove si assisteva *"a riti scaramantici portafortuna"* consistenti nel *"farsi toccare un seno"*, nonché di un *"tecnico ci ha sempre aiutato, prodigandosi anche affinché potessimo sistemarci professionalmente, attraverso il rinnovo dei nostri contratti in scadenza"* (cfr., in particolare, deposizione di [redacted]).

Alla stessa data, entrambi i deferiti respingevano le incolpazioni innanzi al Tribunale, riferendo, tra l'altro:

- *"che tali persone abbiano esagerato e, nel cercare di difendersi e di salvare la faccia, abbiano detto cose ed omesso altre, non preoccupandosi delle conseguenze che tali comportamenti avrebbero creato sulla mia persona. Evidenzio che l'invio della messaggistica a me contestato atteneva a scambi sempre ricambiati"* (cfr. deposizione di [redacted]);

- *"come le accuse rivolte nei miei confronti siano prive di ogni fondamento. Da sempre ho svolto il mio incarico con probità, nell'esclusivo interesse delle atlete, come dimostrano anche i risultati. Ritengo che quanto accaduto possa essere oggetto di una vendetta di determinate atlete per la mancata loro convocazione, ovvero poiché disapprovavano scelte tecniche, tali da comportare alle medesime pregiudizi anche economici.* (cfr. deposizione di [redacted]);

Alla ultima camera di consiglio del 07.01.2026, le parti precisavano le proprie conclusioni.

Il Procuratore Federale evidenziava, al riguardo, come:

- la documentazione depositata in atti confermasse l'intero quadro accusatorio, con particolare riguardo alle audizioni allegate al deferimento ed alle testimonianze rese dalle parti lese in udienza;
- le interessate avessero rappresentato i fatti con grande accuratezza e partecipazione, evidenziando sentimenti di emozione e paura, in grado di attestare la veridicità dei fatti denunciati;
- dette audizioni avessero trovato tutte convergenza su fatti ed eventi specifici, non generici o vaghi;

Il Procuratore evidenziava, di contro, plurime criticità in ordine alle deposizioni dei testimoni indicati dalle difese. In particolare:

- la testimonianza della Sig.ra [redacted], [redacted], non era per questo suo ruolo attendibile e, come tale, avrebbe dovuto astenersi dal rendere tale deposizione;

FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l'ARCO

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516920

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





- il Sig. ██████, come da lui stesso evidenziato al Collegio, aveva potuto riferire su fatti e/o circostanze occorsi sino al termine del suo mandato (anno 2016);

Il Procuratore contestava, da ultimo, la credibilità e la attendibilità delle deposizioni rese dai due deferiti, in quanto la rappresentazione dei fatti da loro descritta non è apparsa coincidente e compatibile con la dettagliata deposizione delle parti lese.

L'Avv. Marsico depositava una Memoria difensiva finale recante data 07.01.2026, ad ulteriore supporto della infondatezza della incolpazione del ██████ ed acquisita agli atti del fascicolo, avente a tutti gli effetti valore di contenuto di discussione di udienza, ed al quale lo stesso legale si riportava.

L'Avv. Di Cintio, si riportava ai propri scritti, ritenendoli idonei a provare in modo inequivocabile all'assenza di ogni responsabilità in capo al proprio assistito. Evidenziava, in particolare:

- l'assenza in atti di ogni condotta attiva e/o omissiva in capo al Sig. ██████, così come paventato dal Procuratore Federale;

- l'assenza di ogni traccia della contestata responsabilità, in ragione anche dell'analitico esame (e richiamo) di tutte le *chat* depositate in atti ove non si evince in alcun modo quali possano essere le condotte contestate al proprio assistito;

- l'assenza di prova - ovvero anche solo di indizio - relativa alla contestata responsabilità, posto che l'esame dell'intera documentazione (di cui alcuni passaggi sono stati rilette innanzi al Collegio) portavano a ritenere come il Sig. ██████, al contrario della tesi sostenuta dell'accusa, si fosse sempre speso e prodigato, seppur con il riconosciuto rigore, a rispettare (ed a far rispettare) ogni regola propria del contesto federale;

- come i testimoni chiave portati dall'Accusa, fossero a vario titolo inattendibili, in ragione di deposizioni spesso manifestamente contraddittorie e non coerenti con l'impianto accusatorio (in particolare, la deposizione della Sig.ra ██████

- come, contrariamente alla tesi dell'Accusa, le uniche due volte in cui il ██████ era venuto a conoscenza di comportamenti non conformi ai dettati regolamentari, si fosse immediatamente prodigato (anche oltre il proprio mandato federale) affinché essi cessassero subito.

Il legale terminava la propria istruttoria invitando il Collegio a rileggere con attenzione i singoli passaggi delle audizioni e, con essi, la congruità delle alleghe trascrizioni delle *chat* (con particolare riferimento alle tesserate ██████).

L'Avv. Francesca Auci, nel richiamare anch'essa i propri scritti:

- evidenziava come la contestazione di responsabilità oggettiva in capo alla A.S.D. ██████ ██████, propria assistita, non fosse fondata per plurime ragioni;

- deduceva, al riguardo, come nel caso di specie non si potesse parlare di responsabilità (se pur oggettiva), in ragione del fatto che le asserite condotte illecite sarebbero state compiute tutte nel contesto della Nazionale Fitarco, ambiente evidentemente estraneo alla A.S.D. e non sotto il suo diretto controllo;

- rappresentava, ad ulteriore supporto, il dato formale del doppio tesseramento dei due deferiti appartenenti ai ██████ ██████, come tali, solo secondariamente beneficiari del tesseramento della A.S.D. incolpata;

FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l'ARCO

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516920

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



- concludeva, infine, ribadendo come la citata A.S.D. si trovasse in posizione tale da non poter esercitare alcun controllo sul [REDACTED], in ragione di quanto sopra descritto.

L'Avv. Valeria Amatiello, da ultimo, si riportava integralmente alla propria istanza formulata ex art. 33.1, Reg. Giustizia, depositata in atti e congruita dalla Procura Federale, specificando, al riguardo, che, nella ipotesi di riconosciuta assenza di responsabilità in capo ai predetti deferiti, la medesima istanza dovesse ritenersi priva di ogni effetto e valore, venendo evidentemente meno ogni ipotesi di connessa responsabilità oggettiva.

Il Procuratore, a riscontro dell'eccezione formulata dal legale della A.S.D. [REDACTED], rappresentava come il [REDACTED] non avesse alcun il doppio tesseramento con le [REDACTED], né tantomeno un secondo tesseramento con la Fitarco.

A conclusione dell'udienza, la Procura Federale invocava per:

- Sig. [REDACTED], la sanzione della radiazione ex art. 63.1, lett. A), per aver gravemente compromesso il rapporto di fiducia con la Federazione di appartenenza, nonché per aver leso la sua immagine;
- Sig. [REDACTED], la sanzione della radiazione ex art. 63.1, lett. A), per aver gravemente compromesso il rapporto di fiducia con la Federazione di appartenenza, nonché per aver leso la sua immagine;
- [REDACTED] la sanzione dell'ammenda pari a n. 25 (venticinque) volte la quota di prima affiliazione, per un importo complessivo pari ad Euro 1.250,00.

Rimetteva, da ultimo, all'apprezzamento del Collegio, la congruità della sanzione convenuta con la A.S.D. [REDACTED] ex art. 33.1, Reg. Giustizia.

Le difese insistevano per il proscioglimento dei propri assistiti, ovvero, in via subordinata, chiedevano la condanna al minimo edittale della pena prevista dal Regolamento di Giustizia.

La causa era quindi trattenuta in decisione.

* * *

DIRITTO

Il deferimento è fondato e merita accoglimento, ritenendo il Collegio raggiunta la prova della colpevolezza dei deferiti nei termini che seguono.

Il Tribunale richiama, al riguardo, preliminarmente, il consolidato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, in tema di *standard* probatorio nel processo sportivo, secondo cui non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, ma è sufficiente che l'Organo di Giustizia raggiunga una "*ragionevole convinzione della fondatezza degli addebiti*", attraverso un giudizio che superi la mera probabilità, pur senza attingere al livello dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, proprio del processo penale.

Con ultima Decisione n. 25/2025, la I Sezione del Collegio di Garanzia ha chiarito come "*(...) la caratterizzazione di ogni indizio passa attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e*

FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l'ARCO

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516920
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





non porsi in contraddizione tra loro. Il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio implica come operazione propedeutica quella di valutare ogni elemento indiziario singolarmente, ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarlo, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Pen., Sez. V, sent. 15 settembre - 28 ottobre 2020, n. 29877)".

Applicando tali principi al caso di specie, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi in questa sede, si ritiene raggiunta la prova delle responsabilità ascritte agli incolpati, rilevando, in particolare, come le argomentazioni offerte in chiave difensiva siano apparse generiche e non attendibili, oltre che sprovviste del necessario corredo probatorio.

Invero, dinanzi ad una circostanziata e convergente rappresentazioni dei fatti, ove più atlete dello stesso gruppo della [REDACTED] si esponevano in prima persona denunciando, con evidente omogeneità censoria, condotte di eccezionale intensità offensiva (*ex multis*, deposizione della tesserata [REDACTED], la quale riferiva di continue richieste di "foto e video intimi", videochiamate e atti dai contenuti esplicitamente sessuali, nonché un ultimo gravissimo "episodio sessualmente fisico" del [REDACTED] durante le ultime [REDACTED]; inoltre, sul punto, cfr. deposizioni delle tesserate [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]), entrambi gli incolpati dichiaravano, da un lato, rapporti ordinari e corretti (a tale data) con dette atlete, dall'altro, negavano ogni addebito argomentando apoditticamente riguardo a non meglio chiarite "macchinazioni" o "vendetta di determinate atlete" (cfr. deposizioni in atti).

Detti accadimenti, peraltro, sono stati integralmente confermati a questo Tribunale senza esitazione alcuna da tre tesserate ([REDACTED] i, [REDACTED]), le quali hanno formulato accuse chiare, precise e concordanti, nonché scevre da contraddizioni. Le atlete hanno descritto, in particolare, ognuna secondo il proprio trascorso sportivo, un sistema di molestie seriali e di omissioni, protrattosi nel gruppo della [REDACTED] per oltre un decennio, caratterizzato da momenti di eccezionale gravità, quali, ad esempio: le insistenti e sgradite *avances* verbali e scritte, l'invio di materiale pornografico, i veri e propri atti di violenza fisica, come le condotte di cui al citato episodio occorso alla Sig.ra [REDACTED] durante le [REDACTED], e dalla stessa riferito in atti.

Al riguardo, la ricostruzione fornita dalla vittima appare al Collegio circostanziata e non equivocabile: il [REDACTED] introdottosi furtivamente nell'appartamento ove la tesserata alloggiava, l'avrebbe sorpresa all'uscita della doccia, bloccata e palpeggiata sul seno nudo, desistendo solo dinanzi alla minaccia di urlare della stessa [REDACTED].

La ferma negazione del [REDACTED] e la deposizione sul punto della tesserata [REDACTED], da ritenersi non attendibile (v. *infra*), si scontra, ad avviso di questo Collegio, con la credibilità e la coerenza del racconto della vittima, la quale - pur consapevole delle importanti conseguenze giuridiche che tale sua denuncia avrebbe avuto nei confronti dell'interessato - non ha esitato a confermare integralmente i fatti innanzi al Tribunale Federale *ex art. 41 Reg. Giustizia*.

Di talchè, dette narrazioni non possono che ritenersi, per la loro specificità e per il contesto generale in cui sono state rese, tutte pienamente attendibili.

FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l'ARCO

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516920

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Il Collegio rileva inoltre, nel merito, come la attendibilità sia attestata, per quanto occorrer possa, anche dal forte impatto emotivo emerso dal confronto con le tesserate durante le loro deposizioni innanzi al Tribunale.

Di contro, questo Collegio non può non prendere atto come alcuno dei cinque testimoni chiamati delle difese sia stato in grado di provare, con argomentazioni e/o prove qualificate ed altrettanto circostanziate, la estraneità degli incolpati rispetto ai numerosi fatti contestati.

Ed invero:

- la deposizione della Sig.ra [REDACTED] deve ritenersi inattendibile, in quanto attuale convivente del [REDACTED]; si richiama al riguardo, la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, pur non ricadendo il convivente nel divieto formale di cui all'art. 246 c.p.c., "la sussistenza di un interesse morale, affettivo ed economico giustifica la totale svalutazione della deposizione, ove essa non trovi riscontro in elementi probatori esterni, autonomi e convergenti" (*ex multis*, Cass. civ., Sez. III, 30 agosto 2018, n. 21379);
- i Sigg.ri [REDACTED] (quest'ultimo in carica solo fino al 2016) non hanno sostanzialmente aggiunto alcun elemento utile a disattendere l'articolato quadro probatorio fornito dalla Procura Federale;
- i Sigg.ri [REDACTED] hanno riferito solo genericamente di rapporti sempre corretti all'interno del gruppo e di non meglio precisati *rituali scaramantici*, i quali, stante anche le caratteristiche di detti *riti* (i.e. "toccare il seno" prima di una gara), non possono escludere le condotte contestate al [REDACTED]

Il Collegio ritiene, in sintesi, che dichiarare di non essere a conoscenza di determinate condotte illecite, non prova in alcun modo che esse non siano effettivamente avvenute.

Anche le deposizioni dei deferiti sono apparse inidonee a supportare un diverso convincimento:

- [REDACTED], pur ammettendo scambi di messaggi con altre tesserate, li inquadrava in un contesto di reciprocità, negando fermamente l'episodio di violenza fisica denunciato dalla tesserata [REDACTED];
- il [REDACTED], ribadendo la propria estraneità ai fatti, ipotizzava genericamente una "vendetta di determinate atlete per la mancata loro convocazione" e, pur ammettendo di essere stato informato dalla [REDACTED] riguardo a "comportamenti sconvenienti del [REDACTED]", li derubricava a "battute e doppi sensi".

In tale contesto, l'assunto difensivo del [REDACTED], incentrato sull'ipotesi di una "macchinazione" ai propri danni e sulla presunta reciprocità degli scambi, non appare al Collegio credibile e, pertanto, idoneo a scalfire la solidità dell'impianto accusatorio. Inoltre, la circostanza, emersa in sede di istruttoria che in passato vi possano essere stati scambi di immagini intime e/o di biancheria intima anche da parte di talune atlete, non scalfisce la natura molesta e violenta delle condotte del [REDACTED], le quali, come riferito dalle interessate, non erano né gradite né ricambiate, ma imposte con insistenza e prevaricazione, approfittando del suo ruolo di atleta di spicco all'interno della squadra.

Alla luce di tali coordinate interpretative, il Collegio ritiene raggiunta la prova anche riguardo alla posizione del Sig. [REDACTED], all'epoca dei fatti tecnico della [REDACTED], rispetto alle contestate condotte attive ed omissive.

FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l'ARCO

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516920
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Fermo il contesto descritto dalle atlete (vedi, in particolare, deposizioni delle tesserate [REDACTED]), le testimonianze agli atti hanno univocamente descritto un tecnico pienamente consapevole delle azioni del [REDACTED], il quale, forte della sua riconosciuta autorità, ha sacrificato gli interessi delle atlete (minimizzando determinati comportamenti del [REDACTED]), al fine di non compromettere il risultato sportivo che l'atleta di punta della [REDACTED] poteva ottenere.

Il Collegio richiama, al riguardo, sia quanto riferito dal Dott. [REDACTED], [REDACTED] dal 2015 al 2025 nella sua audizione del 30.05.2025, ove il professionista ha dichiarato che il [REDACTED] già da tempo era stato messo al corrente dei comportamenti del [REDACTED], sia le giustificazioni fornite dall'incolpato in data 18.12.2025 (*"Si lo confermo, ma i comportamenti erano riferiti alla sola lamentala ricevuta da [REDACTED], la quale mi ha riferito di comportamenti sconvenienti del [REDACTED], relativi a battute e doppi sensi. Ho comunicato alla [REDACTED], nel caso di specie, di proseguire a trattare [REDACTED], in quanto avrebbe dovuto comunque gareggiare. Evidenzio che tale indicazione è stata fornita da me, al fine di preservare lo stato di salute del [REDACTED], poiché un mancato trattamento poteva a lui comportare un danno alle spalle irreparabile. [REDACTED] era il carrarmato dei doppi sensi ed il giullare del gruppo"*), ritenute evidentemente non plausibili ed inidonee anch'esse a superare il predetto quadro probatorio.

Inoltre, le frasi a lui attribuite nei confronti di talune atlete vittime delle attenzioni del [REDACTED] e confermate dalle interessate (i.e. *"se lui fa i punti, tolleriamo"* ovvero *"finché tenete le gambe chiuse cosa vuoi che succeda?"*), unitamente al riferito atteggiamento *intimidatorio* all'interno del gruppo, palesano, ad avviso del Collegio - anche laddove dette frasi fossero state pronunciate in una sola circostanza - una interpretazione antitetica del corretto ruolo di tecnico, vieppiù in un contesto di atlete [REDACTED], meritevoli, in quanto tali, di attenzione e protezione maggiore rispetto a [REDACTED].

Dette condotte (sia attive che omissive) palesano, allo stesso tempo, una concezione distorta e inaccettabile dei principi di lealtà e probità che governano il diritto sportivo, evidentemente incompatibili, sia con il ruolo di tecnico, sia con la permanenza del Sig. [REDACTED] nei ranghi della Federazione.

Non appaiono convincenti, al contempo, in quanto generiche, non circostanziate e sprovviste di corredo probatorio, le deduzioni dello stesso incolpato laddove afferma che il tutto *"possa essere oggetto di una vendetta di determinate atlete per la mancata loro convocazione, ovvero poiché disapprovavano scelte tecniche, tali da comportare alle medesime pregiudizi anche economici"* (cfr. deposizione del 18.12.2025).

Tutto ciò premesso, il Collegio supportato dai principi già espressi in sede cautelare dalla Corte Federale di Appello Fitarco (cfr. Ordinanza C.A.F. n. 1/2025), secondo cui:

- *"gli illeciti disciplinari collegati ad abusi sessuali in ambito sportivo costituiscono tra le violazioni più gravi, che possono compromettere irreparabilmente la fiducia, la sicurezza e l'integrità del sistema sportivo, oltre a ledere in profondità la dignità della persona, in particolare di soggetti vulnerabili come [REDACTED];"*

FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l'ARCO

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516920
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



- *L'ambiente sportivo si fonda su relazioni fiduciarie forti: tra allenatore e atleta, tra società e tesserati, tra organizzazioni e famiglie. L'abuso sessuale spezza questo legame e produce danni di lungo periodo anche sul piano psicologico;*

- *Tali comportamenti generano sfiducia nel sistema sportivo, riducono la partecipazione, isolano le vittime e mettono a rischio l'immagine e la credibilità dell'ente sportivo, anche a livello federale o internazionale"; ritiene congrue le sanzioni invocate dalla Procura Federale.*

Ne consegue, per l'effetto, la condanna per responsabilità oggettiva:

- della ██████████ ex art. 3.1, Reg. Giustizia, per le violazioni commesse dal proprio tesserato ██████████, condividendo il Collegio, al riguardo, le eccezioni del Procuratore Federale sulla assenza di doppio tesseramento in capo al predetto deferito (cfr. udienza del 07.01.2026);

- della ██████████, avendo questo Tribunale ritenuta corretta la sanzione convenuta *inter partes* ex art. 33, punti 1 e 2, Reg. Giustizia, pari ad Euro 750,00, condividendo, al riguardo, per esteso, sia l'amarezza e il senso di colpa della Associazione sportiva per detti "inaccettabili accadimenti", sia, vieppiù, il professato impegno della stessa "ad operare attivamente affinché casi simili non si possano mai più verificare all'interno della propria realtà associativa e negli ambienti in cui è coinvolta" (cfr. istanza ex art. 33.1, Reg. Giustizia del 26.11.2025).

Il complesso delle esposte considerazioni milita, in definitiva, per l'accoglimento del deferimento, con conseguente integrale reiezione delle opposte tesi difensive.

La natura dirimente delle violazioni contestate consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata in chiave difensiva.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, applica a:

- Sig. ██████████, come sopra identificato, la sanzione della radiazione ex art. 63.1, lett. A), Reg. Giustizia;

- Sig. ██████████, come sopra identificato, la sanzione della radiazione ex art. 63.1, lett. A), Reg. Giustizia;

- A.S.D. ██████████, come sopra identificata, la sanzione della ammenda, pari ad Euro 1.250,00.

Inoltre, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati alla A.S.D. ██████████ e congrua la sanzione convenuta *inter partes* ex art. 33, Reg. Giustizia, dichiara la efficacia dell'accordo ai sensi dell'art. 33.2 Reg. Giustizia e, per l'effetto, applica alla A.S.D. ██████████, come sopra identificata, la sanzione dell'ammenda, pari ad Euro 750,00.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle loro generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.

FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l'ARCO

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516920

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





Segreteria di procedere all'oscuramento delle loro generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 07.01.2026 con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Sabina Maroncelli (Componente, Estensore)

Avv. Riccardo Veltri (Componente)

Depositata in data 16.01.2026

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l'ARCO

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516920

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009

www.fitarco.it

